



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e studi finanza locale

Circolare n. 13/2018

Allegati n. 2

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c. ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

Pec: iga@pec.interno.it

OGGETTO: Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2017 - per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti assimilati - e relativi controlli.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l'anno 2017 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati.

Inoltre vengono illustrate le disposizioni per l'esercizio da parte di codesti Uffici dei relativi controlli e per l'eventuale irrogazione delle previste sanzioni.

1) *Deficitarietà strutturale, certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi e controlli centrali. Generalità.*

In via preliminare si ritiene opportuno, anche in relazione alle nuove modalità di presentazione della certificazione in argomento per l'anno 2017, definire con precisione il perimetro applicativo delle disposizioni generali sugli

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

enti locali deficitari e sui relativi controlli, contenute nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d'ora in poi TUEL) approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal fine si rammenta che:

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio finanziario, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione ed alla relativa certificazione di bilancio, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (art. 242, comma 1, TUEL).

Gli enti locali strutturalmente deficitari sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, che verificano, mediante l'apposita certificazione, che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. A tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente, attualmente pari al 100% (art. 243, comma 2, TUEL).

2. Sono inoltre soggetti, in via provvisoria, ai predetti controlli centrali:

a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 161 TUEL;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento (art. 243, comma 6, TUEL).

3. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento sono tenuti alla presentazione della certificazione in argomento e sono tenuti, per i servizi a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello di copertura dei costi di gestione sopra indicati (art. 243, comma 7, TUEL).

4. Anche gli enti locali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutto il periodo di durata del piano, sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale nella misura sopra indicata e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto (art. 243-bis, comma 8, lett. b) e c),

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

TUEL.

5. Le norme sulla deficiarietà si applicano a comuni, province e comunità montane (art. 242, comma 3, TUEL). Tra le seconde, vanno oggi ricomprese anche le città metropolitane. Inoltre tale disciplina riguarda solo per esigenze conoscitive gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2) Le nuove modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2017. DM 23 aprile 2018.

Con il Decreto Ministeriale del 23 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dello scorso 8 maggio, visualizzabile sulla pagina del sito internet istituzionale di questo Dipartimento all'indirizzo <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-23-aprile-2018-0>, sono stati approvati i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell'anno 2017 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che si trovino nelle condizioni indicate ai precedenti punti e, che quindi siano:

1. enti deficitari nel 2017, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015;

2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2015 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2015;

3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;

4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Tali certificati, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione entro il termine del **5 luglio 2018**.

La procedura telematica di acquisizione dei certificati 2017 rimarrà aperta fino al 31 marzo 2019. In tale arco temporale l'eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell'adempimento.

Tale innovazione è in linea con le iniziative intraprese da tempo da questa Direzione Centrale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione, che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei processi di trasmissione.

I certificati dovranno essere compilati con metodologia informatica, utilizzando i modelli informatici che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, area

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

tematica *La finanza locale*, nella sezione *Area certificati*, la quale sarà accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

I dati finanziari da inserire nei predetti modelli dovranno essere riportati con due cifre decimali. Nel calcolo della percentuale di copertura del costo, la procedura informatica effettuerà l'arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Gli enti che avessero necessità di rettificare un certificato già trasmesso, potranno attivare, previa comunicazione alla competente Prefettura, la procedura informatica prevista dalle istruzioni visualizzabili sul sito, che prevede dapprima l'annullamento del precedente modello e quindi il caricamento a sistema del certificato corretto.

La certificazione annullata perderà la sua validità sia per quanto concerne la data di trasmissione che per quanto riguarda i dati precedentemente inseriti.

Si rammenta che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio dei Revisori; per gli altri è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio.

Per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione almeno di due componenti del Collegio revisori, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Si precisa che i soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati ivi riportati.

3) Adempimenti da parte delle Prefetture-UTG. Comunicazioni agli enti locali, controlli sui certificati e applicazione delle sanzioni.

Ciascuna Prefettura-UTG vorrà richiamare, fin d'ora, l'attenzione degli enti del territorio di propria competenza - indicati nei due elenchi allegati alla presente circolare e le cui informazioni sono state estratte dalla banca dati delle certificazioni di bilancio di questa Direzione alla data del 16.05.2018 - sugli adempimenti previsti dalla normativa sulla deficitarietà strutturale, ed in particolare, sulla nuove modalità di presentazione telematica dei certificati per l'anno 2017.

Come già precisato ai punti 1 e 2 del primo paragrafo, la condizione di deficitarietà e l'assoggettamento ai relativi controlli può derivare:

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

- dalla presenza nell'apposita tabella, allegata al rendiconto della gestione, di parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari (art. 242, comma 1, TUEL);

- dal fatto che gli enti non hanno adempiuto alla presentazione del certificato del rendiconto del bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL o non hanno deliberato il rendiconto della gestione (art. 243, comma 6, TUEL c.d. *deficitarietà in via provvisoria*).

Pertanto, nell'allegato 1 - in cui sono elencati gli enti deficitari e dissestati - viene fornita precisazione circa la prima o la seconda fattispecie che dà luogo ai controlli. Viene, infatti, indicato se l'ente deficitario sia tale perché presenta parametri dei quali almeno la metà deficitari (*voce SI alla quarta colonna*), oppure perché non ha trasmesso il certificato del rendiconto (*voce No alla quarta colonna*), con la puntualizzazione che gli enti deficitari in via provvisoria sono tenuti alla certificazione, sempreché permangano - al 5 luglio 2018 - le condizioni di inadempienza.

L'informazione circa l'avvenuta presentazione o meno del certificato del rendiconto viene riportata anche per gli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto, ma è evidente che per tali enti, ciò che assume rilevanza è la condizione di dissesto.

Come già precisato, ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 8, lettere b) e c) del TUEL, gli enti interessati dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali enti sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale, con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, nella misura del 36%, e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

Diversamente dal passato, l'elenco di tali enti tenuti alla presentazione della certificazione in oggetto per l'anno 2017 viene sin da ora unito alla presente circolare (all. 2) e non sarà quindi oggetto di separata e successiva comunicazione.

L'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie, è affidato, come in precedenza, alla competenza di codesti Uffici.

A partire dal prossimo 6 luglio, ciascuna Prefettura potrà reperire nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet con le consuete credenziali, i certificati trasmessi per via telematica dagli enti locali che ricadono nel territorio di propria competenza.

Codesti Uffici avranno cura di applicare le sanzioni con proprio provvedimento, qualora riscontrino - da parte degli enti strutturalmente deficitari - il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l'omessa dimostrazione di tale rispetto (ovvero l'omesso invio della prescritta certificazione della copertura dei costi).

Per gli enti che, allo scadere del termine del 5 luglio 2018, non avranno

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

ancora provveduto alla presentazione del certificato al rendiconto di bilancio 2015, con l'annessa tabella di riscontro dei parametri (*deficitarietà in via provvisoria*), codesti Uffici vorranno provvedere a sollecitarne l'invio sino al definitivo adempimento, nelle more del quale, tuttavia, non dovrà essere applicata la sanzione di cui al citato art. 243, comma 5, TUEL.

Infatti il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 01499/2015 reso nell'udienza del 21 dicembre 2016, ha rilevato che non è condivisibile la tesi secondo cui il comma 5 predetto opera, ai fini dell'applicazione della sanzione, "un'equiparazione tra i comuni in condizioni strutturalmente deficitarie e quelli che non inviino tempestivamente e correttamente compilata la documentazione richiesta, volta ad asseverare la sana gestione finanziaria e l'assenza di situazioni di squilibrio nella tenuta dei conti".

Secondo il citato Consesso, nelle more dell'invio della certificazione al rendiconto di bilancio, non scatta alcuna "presunzione di deficitarietà che prevede l'automatica applicazione della sanzione".

La previsione di cui al comma 5, ad avviso del Consiglio di Stato, è chiara nello stabilire "che la sanzione ivi prevista può essere applicata solo alle *province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie* e che la norma non sanziona il mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo della certificazione, come determinate dalla relativa disciplina ministeriale, ma unicamente il mancato rispetto - da parte degli enti strutturalmente deficitari - dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l'omessa dimostrazione di tale rispetto" (ovvero l'omesso invio della prescritta certificazione della copertura dei costi).

Si rammenta che gli enti dissestati sono soggetti all'obbligo certificativo senza, tuttavia, essere destinatari del relativo sistema sanzionatorio.

In caso di applicazione della sanzione, andrà trasmessa alla scrivente Direzione Centrale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it, un originale del provvedimento di applicazione della sanzione.

Ai sensi dell'articolo 243, comma 5, del TUEL, l'importo della sanzione da applicare è fissato all'1 per cento del valore delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

Pertanto, le sanzioni da applicare con riferimento alle certificazioni per l'anno 2017, a seguito della rilevazione dell'inadempienza nell'anno 2018, andranno calcolate con riferimento all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto dell'anno 2016 e, ove tale certificato non risulti presentato, al certificato dell'ultima annualità disponibile.

Si sottolinea anche che le comunità montane, pur rientrando fra gli enti locali cui si applicano gli adempimenti sulla deficitarietà strutturale, non sono assoggettate alla sanzione secondo il disposto di cui al comma 5 del citato articolo 243.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I Consulenza e Studi Finanza Locale

Relativamente agli altri aspetti concernenti la copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, si rimanda a quanto rappresentato al punto 6 della circolare FL/7 del 4 maggio 2017.

Si confida nella consueta collaborazione e, per eventuali esigenze, si segnalano i seguenti referenti:

- per informazioni di carattere amministrativo,
Dott. Carmine La Vita, tel. uff. 06.465.47.931, e-mail carmine.lavita@interno.it
Sig.ra Rita Meniconi, tel. uff. 06.465.47.933, e-mail rita.meniconi@interno.it
- per informazioni di carattere tecnico o relative alle modalità telematiche di trasmissione:
Sig. Valter Pigna, tel. uff. 06.465.48.199, e-mail valter.pigna@interno.it
Sig. Arnaldo Ciuffetti, tel.uff. 06.465.48.155, e-mail arnaldo.ciuffetti@interno.it

Il Direttore Centrale
(Verde)